



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: vigili@comuncivitelladeltronto.it
email pec: vigili@pec.comuncivitelladeltronto.it



COMANDO POLIZIA LOCALE

Protocollo n. 0002021=
Civitella del Tronto li 22 febbraio 2021
Procedimento n.00828/2021
ORDINANZA N. 09

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CORSO MAZZINI
CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE) PER LAVORI NEI GIORNI 24, 25, 26 FEBBRAIO 2021**

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta avanzata dal Sig. MAZZONI Piero nato a Civitella del Tronto (TE) il 22.06.1968 e ivi residente in via Arneto – Contado n.3 int.2, C.F. MZZPRI68H22C781P, in qualità di Legale Rappresentante della Società “EDIL DUE SNC.”, con sede legale in Civitella del Tronto (Te) Via Santa Maria snc, P.I. 00969290675, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0001981 in data 22.02.2021, con la quale ha richiesto l’Occupazione suolo pubblico nel centro storico di Civitella del Tronto (TE), Corso Mazzini e spazio antistante l’ingresso della Chiesa di San Francesco, necessario per posizionamento autocarro con cestello meccanico, per lavori di manutenzione ordinaria sul tetto della Chiesa, dal 24.02.2021 al 26.02.2021 e il divieto di transito ai veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso;

Ritenuto opportuno adottare, con relativa ordinanza, il divieto di transito nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2021;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all’albo pretorio, mediante ed apposizione di appositi segnali stradali;

Visti l’art. 5, 3°, l’articolo 6, 4° let. b), l’art. 7, 3°, l’art. 37, 3° e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto l’articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale di nomina a Responsabile Area Vigilanza, adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

ORDINA

Il divieto di transito, a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso, in C.so Mazzini di Civitella del Tronto, dall’inizio della Chiesa di San Francesco fino al termine dello stesso edificio, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2021 e comunque fino a fine lavori, come da segnaletica in loco;



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: vigili@comunecivitelladeltronto.it
email pec: vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it



COMANDO POLIZIA LOCALE

Demanda

- Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
- Alla Ditta EDIL DUE SNC l'apposizione della prescritta segnaletica a norma del C.d.S. e relativo regolamento di attuazione;

Avverte

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.,

Avverte altresì

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Il Vice Comandante Corpo di Polizia Locale
M.llo. Emilia Di Luigi